

DELIBERA N. 180/21/CONS

**ORDINANZA INGIUNZIONE AL SIG. ANTOSA GIANLUCA PER LA
VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 3 DELL'ALLEGATO A ALLA DELIBERA
N. 368/14/CONS E DELL'ART. 1, COMMA 6, LETT. C), N.13, DELLA LEGGE
31 LUGLIO 1997 N. 249
(PROC. SANZ. N. 04/2020/DIS)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 27 maggio 2021;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante *“Modifiche al sistema penale”*;

VISTA la legge 3 maggio 2004, n. 112, recante *“Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A., nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione”*;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante *“Testo unico della radiotelevisione”*;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante *“Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee”*, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n.101;

VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante: *“Attuazione della direttiva 2007/65/CE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive”*;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTO il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante “*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 696/20/CONS;

VISTA la delibera n. 368/14/CONS del 17 luglio 2014, recante “*Regolamento recante la disciplina dei procedimenti in materia di autorizzazione ai trasferimenti di proprietà, delle società radiotelevisive e dei procedimenti di cui all’articolo 43 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 640/20/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 697/20/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTE le risultanze istruttorie dell’Ufficio Pluralismo e Concorrenza nei Servizi Media della Direzione Infrastrutture e Servizi di Media n. ACC_4_2020_DIS del 19 novembre 2020;

VISTO l’atto di contestazione n. 4/DIS/2020 del 20 novembre 2020, recante “*Contestazione nei confronti del sig. Antosa Gianluca, soggetto controllante la società Mens S.r.l. a socio unico, per la violazione dell’articolo 3 dell’Allegato A alla delibera n. 368/14/CONS, sanzionabile ai sensi dell’art.1 comma 30, lett. c), n.13 della legge n. 249/1997*”, notificato in data 15 marzo 2021 per il tramite della Guardia di Finanza – Nucleo speciale Beni e Servizi, di cui alla nota di trasmissione dell’11 maggio 2021 (prot. n. 218568);

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Il fatto e la contestazione

Il 20 novembre 2020, con l'atto di Contestazione n. 04/DIS/2020, è stato avviato un procedimento sanzionatorio a carico del sig. Antosa Gianluca, (c.f. (omissis)), risultato residente in (omissis) , per la mancata presentazione dell'istanza di autorizzazione al trasferimento di proprietà, ex art. 1 comma 6, lett. c), n. 13, della legge n. 249/1997, per l'acquisizione del controllo della società Mens S.r.l. a socio unico (p.i. 03098110988) esercente un'emittente satellitare (di cui all'autorizzazione rilasciata con delibera n. 574/15/CONS del 16 ottobre 2015). La suddetta operazione risulta avvenuta con atto di cessione delle quote, rogato dal notaio S. M. in Milano (Rep. 2366) registrato al n. 507 in data 8 gennaio 2019, attraverso il quale il sig. Antosa Gianluca assume la carica di amministratore unico, e contestuale trasferimento della sede legale della società in Roma via Marcello Soleri n.16 dalla precedente sede di Sirmione (BS) via Mazzolari 30, come da aggiornamento alla C.C.I.A. di Roma del 17 gennaio 2019 (e non comunicato all'Autorità nei 15 giorni successivi); in data 22 gennaio 2019 il sig. Antosa Gianluca ha assunto la carica di socio unico della società Mens S.r.l..

La notifica dell'atto di Contestazione n. 04/DIS/2020 è avvenuta con il supporto della Guardia di Finanza – Nucleo speciale Beni e Servizi, che a sua volta ha fatto ricorso all'ausilio Guardia di Finanza- Compagnia di Civitanova Marche (MC), risultando inesitate le notifiche effettuate tramite PEC societaria in data 20 novembre 2020 (non disponendo lo stesso di pec individuale) e mediante il Servizio notificazione di Atti giudiziari di Poste Italiane S.p.A. (raccomandata A/R del 30 ottobre 2020 n.15141992164-6) essendo la società sconosciuta all'indirizzo indicato quale sede legale in Roma.

2. Deduzioni difensive

Il sig. Antosa Gianluca (c.f. (omissis)) non ha fatto pervenire alcuna memoria difensiva, né ha inteso fornire alcuna risposta riguardo alla suddetta contestazione, né ha inteso partecipare al procedimento in alcun modo.

3. Valutazioni dell'Autorità

Oggetto del presente procedimento sanzionatorio è la violazione dell'art. 3 dell'Allegato A alla delibera n. 368/14/CONS e dell'art. 1, comma 6, lett. c), n. 13 della legge n. 249/1997, in relazione alla mancata presentazione da parte del sig. Antosa Gianluca (c.f. (omissis)) dell'istanza di autorizzazione relativa all'operazione di trasferimento della totalità delle quote della società Mens S.r.l. (posta in essere con atto di cessione del 28 dicembre 2018), con cui lo stesso ha acquisito il controllo esclusivo della società. In particolare, l'art. 3, comma 4, della suddetta delibera prevede che *“L'istanza di autorizzazione è presentata, entro quindici giorni dalla data dell'atto che determina il trasferimento di proprietà ovvero dalla data di conclusione del contratto preliminare di vendita, regolarmente registrato, con cui le parti si obbligano a trasferire la proprietà, dal legale rappresentante della società che acquisisce la società di settore oppure dalla persona fisica o giuridica che ne acquisisce il controllo di ultima istanza”*. Pertanto, poiché l'istanza di autorizzazione deve essere presentata dal legale rappresentante della società che acquisisce la società radiotelevisiva, oppure dalla persona fisica o giuridica che ne acquisisce il controllo di ultima istanza, il sig. Antosa Gianluca (c.f. (omissis)), aveva l'obbligo di presentare nei termini prescritti detta istanza a seguito della citata operazione di trasferimento di quote della società Mens S.r.l.;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 27, comma 1 dell'allegato A alla delibera n. 368/14/CONS, l'inottemperanza all'obbligo di presentare l'istanza per ottenere l'autorizzazione al trasferimento di proprietà è punita, ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge n. 249 del 1997, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,00 (cinquecentosedici/00) a euro 103.000,00 (centotremila/00);

CONSIDERATO che risultano decorsi i termini previsti per l'oblazione dall'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e che la parte non ha inteso avvalersi di tale facoltà;

RITENUTA, per le ragioni esposte, integrata la violazione da parte del sig. Antosa Gianluca (c.f. (omissis)), dell'art. 3 dell'Allegato A alla delibera n. 368/14/CONS, e dell'art. 1, comma 6, lett. c), n. 13 della legge n. 249 del 1997;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per la violazione contestata nella misura corrispondente al minimo edittale della sanzione, pari a euro 516,00

(cinquecentosedici/00) al netto di ogni altro onere accessorio e che in tale commisurazione rilevano, altresì, i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Nello specifico:

A. Gravità della violazione

L'illecito posto in essere dal sig. Antosa Gianluca (c.f. (omissis)) deve ritenersi di entità lieve. Infatti, va rilevato che l'omessa trasmissione della prescritta istanza pur non consentendo le verifiche di rito in prossimità all'operazione di trasferimento delle azioni della società Mens S.r.l., non ha prodotto effetti lesivi di significativa rilevanza sulla attività di controllo e vigilanza dell'Autorità in materia di trasparenza degli assetti proprietari dei soggetti operanti nei settori di competenza;

B. Opera svolta dall'agente

Il sig. Antosa Gianluca (c.f. (omissis)) nell'ambito del procedimento sanzionatorio non si è attivato al fine di eliminare le conseguenze della violazione commessa, né ha inteso partecipare al procedimento;

C. Personalità dell'agente

Al sig. Antosa Gianluca (c.f. (omissis)) non risultano essere state irrogate, in precedenza, sanzioni da questa Autorità;

D. Condizioni economiche dell'agente

Con riferimento alle condizioni economiche dell'agente le stesse si presumono tali da giustificare la misura della sanzione pecuniaria adottata pari al minimo edittale. Al riguardo si evidenzia che dal Registro delle Imprese la società Mens S.r.l. (p.i. 03098110988) risulta allo stato inattiva; inoltre, come riportato nella nota della Guardia di Finanza – Nucleo speciale Beni e Servizi (prot. n. 218568 dell'11 maggio 2021), dai riscontri effettuati alla banca dati dell'anagrafe tributaria, la società risulta aver presentato le previste dichiarazioni fiscali sino all'anno 2016 a cui si riferisce l'ultimo bilancio di esercizio chiuso;

VISTI gli atti del procedimento istruttorio;

UDITA la relazione del Commissario Laura Aria, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *“Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità”*;

ACCERTA

che il sig. Antosa Gianluca, c.f. (omissis), nato a (omissis), residente in (omissis), ha violato sia l'art. 3 dell'Allegato A delibera n. 368/14/CONS, sia l'art. 1, comma 6, lett. c), n. 13 della legge n. 249/1997 in relazione alla mancata presentazione dell'istanza di autorizzazione al trasferimento di proprietà per l'acquisizione del controllo della società Mens S.r.l. (p.i. 03098110988);

ORDINA

al sig. Antosa Gianluca, c.f. (omissis), nato a (omissis), residente in (omissis), di pagare quale sanzione amministrativa la somma di euro 516/00 (cinquecentosedici/00);

INGIUNGE

al sig. Antosa Gianluca, c.f. (omissis), nato a (omissis), residente in (omissis), di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2379, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN IT5400100003245348010237900, evidenziando nella causale *“Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 180/21/CONS”*, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento *“delibera n. 180/21/CONS”*.

Ai sensi dell'art. 135 comma 1, lett. b), del Codice del processo amministrativo, approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere

impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva. Ai sensi dell'articolo 119 del medesimo Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e viene pubblicata nel sito web dell'Autorità.

Roma, 27 maggio 2021

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Laura Aria

Per conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba